

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE GIORNALISTA ASSEGNATO ALL'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il personale giornalista assegnato all'Ufficio stampa del Consiglio regionale effettua l'orario di lavoro nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs. 66/2003 e delle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018.

L'orario di lavoro di 36 ore settimanali è articolato su 5 giorni.

L'Ufficio stampa di norma, garantisce il servizio tutti i giorni dell'anno, eccettuate le festività ed eventuali altre giornate stabilite dall'amministrazione regionale, come di seguito riportato:

- da lunedì a venerdì tra le 7,30 e le 19,00
- il sabato dalle 7,30 alle 14,00

Il dirigente/responsabile dell'Ufficio stampa coordina l'attività dei giornalisti nell'ambito dell'orario di servizio come sopra individuato.

Il personale giornalista deve attestare la presenza in servizio ed ogni interruzione dell'attività lavorativa (pausa pranzo, pausa breve, permessi orari ecc.) mediante la timbratura del badge.

Nelle more dell'eventuale definizione di una diversa articolazione oraria che possa contemperare le esigenze di servizio e organizzative con la necessaria flessibilità connessa all'attività giornalistica da effettuarsi entro il mese di gennaio 2021, l'articolazione dell'orario di lavoro dei giornalisti viene definita dal dirigente dell'Ufficio stampa nel rispetto dei seguenti principi:

- svolgimento di un orario di lavoro convenzionale giornaliero di 7,12 ore;
- orario giornaliero da effettuarsi entro la fascia oraria 7.30 – 19,00 collocando la pausa pranzo dalle 12.30 alle 15.30;
- non è prevista alcuna fascia di presenza obbligatoria, i permessi personali a recupero (art. 33 bis CCNL 2018) possono essere fruiti tra l'inizio della giornata lavorativa e l'inizio della pausa pranzo;
- interruzione della prestazione lavorativa dopo sei ore di lavoro effettivo con una pausa di almeno 30 minuti;
- possibilità per il dirigente/responsabile dell'Ufficio di autorizzare l'orario continuativo oltre le 6 ore solo per effettive e particolari esigenze d'ufficio;
- recupero del servizio eventualmente prestato il sabato da fruito di regola nello stesso mese o il mese successivo (anche per il personale a part-time);
- recupero del servizio eventualmente prestato la domenica da fruito entro 15 giorni o comunque non oltre il bimestre successivo;

Al personale giornalista si applicano, per quanto compatibili con i principi suesposti, tutte le altre disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro e di assenze del personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale.

Al personale giornalista si applicano, inoltre, le disposizioni relative alla fruizione del servizio mensa e servizi sostitutivi, contenute nel Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza.